

COORDINATE BANCARIE						
CIN		C.ABI	C.A.B.	N. CONTO CORRENTE		
IBAN	IT	97	G	08378	76200	000000302097
BIC	ICRAITRRAIO					

00522489 (P)
08378 76200 001




Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCONTI
VIA SACRO CUORE 13
84025 EBOLI SA

ESTRATTO AL 29-01-2021
DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

RIEPILOGO ANDAMENTO DEL CONTO CORRENTE

TOTALE	
ENTRATE	
Emolumenti	
Pensione	
Versamenti	
Vendita titoli/diritti	
Cedole, dividendi, premi estratti	
Lettera di credito	
Erogazione mutuo	
Entrate ed Accrediti Vari	179,59
TOTALE ENTRATE	179,59
USCITE	
Prelievi contante e assegni	
Prelievi Bancomat	
Pagamento tramite POS	
Utilizzo carta di credito	
Acquisto Titoli/Fondi	
Pagamento affitto	
Rimborso mutuo/finanziamento	
Vostra disposizione a favore di	-1.519,60
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	-23,94
Pagamento a mezzo posta	
Uscite Varie	-5,00
TOTALE USCITE	-1.548,54
SBILANCIO	-1.368,95
Saldo entrate/uscite per invest.	
Saldo entrate/uscite (al netto invest.)	
SALDO FINALE	2.395,67



COORDINATE BANCARIE						
CIN		C.ABI		C.A.B.		N. CONTO CORRENTE
IBAN	IT	97	G	08378	76200	000000302097
BIC	ICRAITRRAIO					

ESTRATTO AL 29-01-2021
DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

DETTAGLIO MOVIMENTI

DATA	VALUTA	MOV.DARE	MOV.AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
31/12/20	*****		3.764,62	SALDO INIZIALE (Pari a: 7.289.321LIT)
04/01/21	04/01/21	305,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *STUDIO LAUDATI DI LUIGI PAGAMENTO POLIZZA N. 014ID.BON:0837800265343808487620076200IT
04/01/21	04/01/21	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
04/01/21	31/12/20	8,26		Imposta di bollo Imposta di bollo al 31/12/2020
05/01/21	31/12/20		60,29	Interessi e competenze Liq.comp. 0002/001/302097
05/01/21	31/12/20	15,68		Pagamento ritenute alla fonte Liq.comp. 0002/001/302097
11/01/21	11/01/21	267,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *A.N.S.P.I. COMITATO ZONAAFFILIAZIONE E TESSERAME-NID.BON:0837800266119504487620076200IT
11/01/21	11/01/21	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
14/01/21	14/01/21	183,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *SHS srl PAGAMENTO FATTURA N. 3/B ID.BON:0837800266575703487620076200IT
14/01/21	14/01/21	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
18/01/21	18/01/21	119,30		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *EOL SRL DI PAOLO PETRONEPAGAMENTO FATTURA N. 268 DEL 15/01/2021 - POMPA E GEL IGIENIZZANTE. BATTERI
19/01/21	19/01/21	160,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *LA FERRAMENTA SAS DI COLPAGAMENTO FATTURA N. 1 DEID.BON:0837800267251602487620076200IT
19/01/21	19/01/21	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
20/01/21	20/01/21	366,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *METALLICA SRL SEMPLIFICAPAGAMENTO FATTURA N. 2/21ID.BON:0837800267513912487620076200IT
20/01/21	20/01/21	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
21/01/21	21/01/21		119,30	Bonifico a vs favore *EOL SRL DI PETRONE PAOLORESTITUZIONE ERRATA SOMMA BONIFICATA
22/01/21	22/01/21	119,30		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *EOL C C S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 268 DEL 15/01/2021 - POMPA E GEL IGIENIZZANTE. BATTERI
29/01/21	*****		2.395,67	SALDO FINALE (Pari a: 4.638.664LIT)

INFORMAZIONI DEL RAPPORTO

Variazioni di tasso	Decorrenza	Tasso	Limite
- di sconfinamento	01/01/2021	5,95600%	

INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA

Il Suo deposito e' garantito dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Le principali informazioni sulla tutela fornita dal predetto sistema di garanzia sono presenti nel "Modulo Standard per le informazioni da fornire ai depositanti" di cui Le sara' inviata una versione aggiornata con la rendicontazione periodica di fine anno. Maggiori dettagli sul Predetto Fondo sono disponibili sul sito web www.fgd.bcc.it, ove sono consultabili anche le risposte alle domande piu' frequenti (FAQ).

Informiamo che il cliente consumatore ha diritto a trasferire gratuitamente tutti o alcuni dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto e/o l'eventuale saldo disponibile positivo, con o senza la chiusura del rapporto, su un conto di pagamento, espresso nella medesima valuta e con pari intestazione, in essere presso un'altra banca o altro prestatore di servizi di pagamento (portabilita' del conto corrente).

Le ricordiamo che presso tutte le filiali della banca e' a sua disposizione gratuitamente una Guida della Banca d'Italia sui conti correnti.

Avvertenza: Trascorsi 60 giorni (oltre il tempo ragionevolmente occorrente per l'inoltro) dalla data dell'invio degli estratti conto di chiusura senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti si intenderanno senz'altro approvati dal correntista con pieno riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.

Autorizz. imposta di bollo assolta in modo virtuale Aut. Int. Fin. SA Nr. 33937 del 16/01/1974

ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCONTI
VIA SACRO CUORE 13
84025 EBOLI SA

Comunicazione alla clientela Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA

Oggetto: NOVITÀ INTRODOTTE DALLA NUOVA NORMATIVA EUROPEA RELATIVA ALLA CLASSIFICAZIONE DEI DEBITORI

Gentile cliente,

dal **primo di gennaio 2021**, è ancora più importante **onorare** con **puntualità** le **scadenze** di pagamento previste contrattualmente e **rispettare** il **piano di rimborso** dei propri debiti, al fine di evitare di incorrere in una classificazione “a default”, la quale, anche in ragione delle conseguenti segnalazioni presso la Centrale Rischi di Banca d’Italia, potrebbe produrre conseguenze negative sulle possibilità di accesso al credito.

Infatti, da tale data, verranno applicate le **nuove regole europee in tema di classificazione della clientela inadempiente** rispetto a un’obbligazione verso la Banca (cosiddetto ‘default’) introdotte dall’Autorità Bancaria Europea con l’obiettivo di uniformare i comportamenti degli istituti di credito dei paesi dell’UE.

La nuova disciplina prevede l’applicazione di criteri più restrittivi rispetto a quelli sino ad oggi adottati dagli intermediari italiani. In considerazione della rilevanza dell’argomento trattato, Le comuniciamo i cambiamenti più significativi che interverranno per effetto dell’applicazione delle nuove regole, ciò al fine di meglio chiarire le fattispecie che potrebbero configurare un rischio di classificazione di una controparte in stato di “default”.

Principali Novità:

- Classificazione automatica in stato di “Default” per il cliente che presenta uno sconfinamento nei pagamenti in via consecutiva da oltre 90 giorni;
- L’importo dello sconfinamento, da oltre 90 giorni, deve risultare allo stesso tempo:
 - superiore all’1% dell’esposizione verso la Banca (o del totale delle esposizioni nel caso di altre esposizioni verso altre banche o intermediari del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA - GBCI);
 - superiore a **100€** per le esposizioni “**al dettaglio**”¹ o a **500€** per le esposizioni **diverse** da quelle “**al dettaglio**”;
- A seguito della regolarizzazione dello sconfinamento, trascorsi almeno 90 giorni senza che si verificano ulteriori situazioni di inadempienza o ulteriori eventi pregiudizievoli, decadrà la segnalazione del cliente in stato di “Default”,
- Il calcolo dell’esposizione complessiva del cliente e degli eventuali sconfinamenti tiene in considerazione le posizioni in essere su tutte le Società del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA;
- La nuova disciplina introduce una nuova soglia per la classificazione a default nei casi di **rimodulazione dell’affidamento dovuta a difficoltà finanziarie del cliente**. Qualora, per effetto della rimodulazione, si verifichi per la Banca una perdita finanziaria superiore all’1% derivante dalle nuove condizioni sottostanti alla rimodulazione, la stessa è tenuta a classificare il cliente in stato di default.

Si sottolinea inoltre che, diversamente da quanto avveniva in passato, la Banca sarà tenuta a classificare il debitore in default anche nel caso in cui questo abbia linee di credito ancora disponibili con la stessa Banca che potrebbero essere utilizzate al fine di compensare gli inadempimenti in essere ed evitare il default.

Infine, suggeriamo di tenere sotto controllo la situazione dei rapporti cointestati e/o che coinvolgano altri soggetti a Voi direttamente connessi (es. società appartenenti allo stesso gruppo, soci garanti, etc.).

Per **ogni ulteriore informazione o per richiedere chiarimenti o approfondimenti in merito alle citate novità normative** La invitiamo a:

- Consultare il sito istituzionale del Gruppo alla pagina dedicata https://www.gruppoiccrea.it/Pagine/regole_default_2021.aspx
- Rivolgersi alla propria filiale di riferimento

La normativa di riferimento, introdotta dalla European Banking Authority (EBA) e recepita a livello nazionale da Banca d’Italia, è la seguente:

EBA/GL/2016/07 - “Linee guida sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’art. 178 del Regolamento (UE) n.575/2013”;

EBA/RTS/2016/06 - “Norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato” e il relativo Regolamento Delegato (UE) 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017

¹ Con **esposizioni al dettaglio** si intendono, secondo la normativa vigente (cfr. Regolamento UE N. 575/2013), le esposizioni nei confronti di persone fisiche o imprese che non superano, secondo le informazioni in possesso dell’ente, 1 milione di EUR di affidamenti

31-12-2020

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI

Informazioni di base sulla protezione dei depositi

I depositi presso la Banca di Credito Cooperativo Campania Centro sono protetti da:	Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGD) (1)
Limite della protezione:	100.000 EURO per depositante e per ente creditizio (2)
Se possiede più depositi presso lo stesso ente creditizio:	Tutti i Suoi depositi presso lo stesso ente creditizio sono “cumulati” e il totale è soggetto al limite di 100.000 EURO (2)
Se possiede un conto congiunto con un un'altra persona/altre persone	Il limite di 100.000 EURO si applica a ciascun depositante separatamente (3)
Periodo di rimborso in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'ente creditizio	Il Fondo effettuerà il rimborso entro i seguenti termini: 7 giorni lavorativi.
Valuta di rimborso	EURO o nella valuta dello stato in cui risiede il titolare del deposito, al cambio del giorno in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.
Contatto	Fondo di Garanzia Depositanti, Via Massimo D'Azeglio 33, 00184 Roma Tel +39 06-72079001 E-mail: info.fongar@fgd.bcc.it
Per maggiori informazioni	www.fgd.bcc.it

Informazioni supplementari

(1) Sistema responsabile della protezione del suo deposito.

Il Suo deposito è coperto da un sistema istituito per contratto, ufficialmente riconosciuto come sistema di garanzia dei depositi. In caso di insolvenza del Suo ente creditizio, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100.000 EURO.

(2) Limite generale della protezione.

Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere ai suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100.000 EUR per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000 EURO e un conto corrente di 20.000 EURO, gli saranno rimborsati solo 100.000 EURO.

Tuttavia i depositi presso un conto di cui due o più soggetti sono titolari come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 EURO.

In taluni casi i depositi sono protetti oltre 100 000 EURO. Il limite di 100.000 EURO non si applica, nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

- a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
- b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
- c) il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.fgd.bcc.it

(3) Limite di protezione per i conti congiunti.

In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000 EURO. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.fgd.bcc.it.

(4) Rimborso.

Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è:

Fondo di Garanzia Depositanti del Credito Cooperativo,

Via Massimo D'Azeglio 33, 00184 Roma

Tel +39 06-72079001

E-mail: info.fongar@fgd.bcc.it

sito internet: www.fgd.bcc.it

Il FGD Rimborserà i Suoi depositi (fino a 100.000 EURO) entro 7 giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della Banca senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al sistema di garanzia. Il depositante potrà quindi recarsi direttamente presso uno qualsiasi degli sportelli indicati dal FGD, con comunicazione effettuata sia attraverso il proprio sito web e il sito web della banca, sia sulle principali testate a diffusione nazionale e locale. Fino al 31/12/2023, qualora il Fondo non sia in grado effettuare il rimborso entro 7 giorni lavorativi esso assicura comunque che ciascun titolare di un deposito protetto che ne abbia fatto richiesta riceva, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, un importo sufficiente per consentirgli di far fronte alle spese correnti, a valere sull'importo dovuto per il rimborso. L'importo è determinato dal FGD, sulla base dei criteri stabiliti dallo statuto. In caso di mancato rimborso entro questi termini, si consiglia di prendere contatto con Fondo di Garanzia dei Depositanti in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di avvio della liquidazione coatta amministrativa della banca. La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti.

In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con Fondo di Garanzia dei Depositanti in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.fgd.bcc.it

Altre informazioni importanti

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Esistono, tuttavia, delle eccezioni per taluni sistemi di garanzia dei depositi ed esclusioni dalla copertura applicabili a determinati depositanti, che sono indicate nel dettaglio nel sito Internet www.fgd.bcc.it. Vi sono, tuttavia, alcuni depositi espressamente esclusi dal rimborso che, ai sensi dell'art. 96-bis.1 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, sono:

- a) i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari (come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento UE n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013), imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici;
- b) i fondi propri (come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 118, del regolamento UE n. 575/2013 del Parlamento europeo o del Consiglio del 26 giugno 2013);
- c) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale, resta fermo quanto previsto dall'articolo 648-quater del codice penale (confisca);
- d) i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di antiriciclaggio;
- e) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.

La Banca Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno garantiti dal FGD. La copertura dei depositi deve essere confermata dalla Banca anche nell'estratto conto.

